REGOLAMENTO (CEE) N. 2456/82 DELLA COMMISSIONE

dell'8 settembre 1982

che stabilisce per la campagna viticola 1982/1983 le disposizioni relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2144/82 [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 6, e l'articolo 65,

visto il regolamento (CEE) n. 2144/82 del Consiglio, del 27 luglio 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 recante organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'articolo 2,

considerando che l'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 2144/82, prevede importanti mutamenti nel regime della distillazione finora previsto dall'articolo 41 ; che il regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2008/82 [4], non è quindi più applicabile nella misura in cui le relative disposizioni non corrispondono più alla nuova disciplina prevista da detto articolo 40 ; che questo stesso regolamento non prevede talune norme generali rese necessarie dalla nuova disciplina ;

considerando che il nuovo regime dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo si applica dal 1° settembre 1982 ; che, nell'intervallo tra l'entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2144/82 e il 1° settembre 1982, il Consiglio non ha potuto adottare nuove norme generali per l'applicazione dell'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che, in tali circostanze, onde consentire l'applicazione del nuovo regime sin dalla data prevista ed evitare le difficoltà dovute al passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina, è opportuno che la Commissione adotti per la campagna 1982/1983 il complesso delle disposizioni relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 ;

considerando che è necessario determinare, da un lato, le condizioni in cui i produttori devono soddisfare gli obblighi di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 e, dall'altro, gli obblighi dei distillatori ;

considerando che occorre escludere dall'obbligo di distillazione, per ciascun produttore, un quantitativo forfettario corrispondente al consumo familiare, nonché i quantitativi esportati ; che è pertanto opportuno disporre che l'esportazione dei vini in causa debba essere realizzata entro un data che permetta, secondo quanto previsto, di effettuare la distillazione dei quantitativi restanti prima della fine della campagna ;

considerando che, a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, i quantitativi normalmente vinificati sono esentati dall'obbligo di distillazione ; che è opportuno definire tali quantitativi per ciascuna delle categorie di vino ottenuto da uve di varietà a doppia classificazione ; che, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà classificate simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà di uve da tavola, occorre applicare la norma prevista dal regolamento (CEE) n. 2078/76 della Commissione [5], pur adattando per la Grecia il periodo di riferimento utilizzato ; che, per quanto riguarda invece i vini ottenuti da uve di varietà classificate simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate ad un'utilizzazione particolare, l'obbligo di distillazione costituisce una modifica importante delle pratiche finora seguite ; che, affinché la Commissione possa tener meglio conto di tali pratiche pur garantendo le parità di trattamento a quanti sono soggetti a questo regime, è opportuno rinviare ad una data ulteriore la determinazione dei criteri di ripartizione per ettaro del quantitativo normalmente vinificato in ogni unità amministrativa ;

considerando che l'esperienza dimostra che non sempre è facile per i produttori calcolare con precisione i quantitativi che essi devono fornire per adempiere i loro obblighi ; che occorre evitare che lo scadere del termine di consegna prestabilito arrechi, ai produttori che hanno consegnato la quasi totalità dei quantitativi richiesti e che devono soltanto completare le loro forniture, conseguenze sproporzionate rispetto all'infrazione commessa, soprattutto in rapporto all'applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 ; che, a questo scopo, è opportuno

[1] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
[2] GU n. L 227 del 3. 8. 1982, pag. 1.
[3] GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
[4] GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 2.
[5] GU n. L 233 del 24. 8. 1976, pag. 20.

considerare che tali produttori abbiano assolto i loro obblighi di fornitura entro le scadenze prescritte, sempreché gli organismi d'intervento li autorizzino, secondo modalità da essi stessi stabilite, a consegnare i quantitativi che restano da fornire ; che in tal caso, tuttavia, è d'uopo escludere qualsiasi partecipazione finanziaria del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) per i quantitativi consegnati dopo il termine fissato ;

considerando che, per garantire che i quantitativi di vino soggetti all'obbligo di distillazione e per i quali è previsto un intervento comunitario siano effettivamente consegnati alla distillazione, occorre istituire un regime di controllo fondato in linea generale su una verifica di corrispondenza tra le caratteristiche del vino consegnato e le indicazioni che figurano nel documento di accompagnamento ;

considerando che è necessario evitare il rischio che i prodotti della distillazione di taluni vini soggetti all'obbligo di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 perturbino il mercato delle acquaviti di vino a denominazione d'origine ;

considerando che è necessario prevedere dei termini per lo svolgimento dell'operazione per i produttori e i distillatori, al fine di garantire la massima efficacia della misura ; che è inoltre opportuno precisare il contenuto della prova della consegna dei vini al distillatore, a seconda che questi sia stabilito nello Stato membro o in uno Stato membro diverso da quello del produttore ;

considerando che, in conformità dell'articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, i distillatori possono beneficiare di un aiuto per il prodotto da distillare ovvere consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione ; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato tenuto conto del prezzo di mercato dei diversi prodotti che possono essere ottenuti dalla distillazione ; che, onde evitare una produzione di acquavite di qualità mediocre, è necessario, in mancanza di criteri comunitari in materia, prevedere che le acquaviti prodotte siano conformi alle disposizioni nazionali vigenti ;

considerando che, per poter beneficiare dell'aiuto, gli interessati devono presentare una domanda corredata di un certo numero di documenti giustificativi ; che, per garantire il funzionamento uniforme del regime negli Stati membri, occorre prevedere i termini per la presentazione della domanda e per il versamento dell'aiuto dovuto al trasformatore ;

considerando che il prezzo che deve essere pagato dagli organismi d'intervento per i prodotti loro consegnati deve essere fissato tenuto conto delle spese medie di distillazione del prodotto in causa ;

considerando che, in mancanza di un'organizzazione comunitaria dei mercati dell'alcole etilico, gli organismi d'intervento incaricati della commercializzazione di tale alcole rischiano di essere obbligati a rivenderlo ad un prezzo inferiore al prezzo d'acquisto ; che in tal caso è necessario prevedere che la differenza tra il prezzo d'acquisto e il prezzo di vendita dell'alcole etilico sia presa in carico, nei limiti di un importo forfettario, dal FEAOG, sezione garanzia ;

considerando che è opportuno estendere le disposizioni relative al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 [2], alla presa in consegna, da parte degli organismi d'intervento, dei prodotti ottenuti dalla distillazione ;

considerando che, per tener conto della realtà del mercato dei vini destinati alla distillazione, è opportuno autorizzare la trasformazione di tali vini in vini alcolizzati ad opera dei distillatori e degli elaboratori ;

considerando che il vino alcolizzato viene elaborato in prossimità del luogo in cui è detenuto il vino, onde limitare i costi di trasporto verso la distilleria nei casi in cui questa sia situata a grande distanza ; che l'autorizzazione ad elaborare vino alcolizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la cantina del produttore non è economicamente giustificata e rischia di creare gravi problemi di controllo ; che è conseguentemente opportuno precisare che il vino alcolizzato può essere elaborato soltanto nel paese di produzione del vino ; che è inoltre opportuno che gli Stati membri possano limitare i luoghi in cui può essere effettuata l'elaborazione del vino alcolizzato, in modo da poter predisporre le più appropriate forme di controllo ;

considerando che, ai fini di un controllo appropriato delle operazioni di distillazione, occorre sottoporre i distillatori e gli elaboratori di vino alcolizzato ad un regime di riconoscimento ;

considerando che, affinché la Commissione possa formarsi una visione d'insieme circa il rispetto degli obblighi della distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, è necessario che gli Stati membri interessati la informino regolarmente, sulla base di comunicazioni dei distillatori, in merito allo svolgimento e ai risultati delle operazioni di distillazione ;

considerando che l'aggiunta di un rivelatore al vino destinato alla distillazione costituisce un efficace elemento di controllo ; che è necessario precisare che la presenza del rivelatore non deve impedire la circolazione di tali vini e dei prodotti da essi ottenuti ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e le modalità d'applicazione relative alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 valide per la campagna viticola 1982/1983.

Articolo 2

1. Coloro che sono soggetti all'obbligo di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 377/79 — in appresso denominati « produttori » — soddisfano a tale obbligo consegnando i loro vini ad un distillatore riconosciuto, conformemente ai paragrafi 2 e 3 e al più tardi il 31 luglio 1983.

Nel caso di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, l'obbligo è soddisfatto con la consegna dei vini ad un elaboratore riconosciuto effettuata al più tardi il 30 giugno 1983.

2. Per i vini di cui all'articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito :

— di un quantitativo forfettario di 10 ettolitri,

— del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 30 giugno 1983.

3. Per i vini di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, ogni produttore è tenuto a consegnare un quantitativo pari al quantitativo totale da esso prodotto, diminuito :

— di un quantitativo forfettario di 10 ettolitri,

— del quantitativo per il quale fornisce la prova che è stato esportato al più tardi il 30 giugno 1983,

— del quantitativo corrispondente a quello normalmente vinificato, calcolato conformemente al paragrafo 4.

4. Per ogni unità amministrativa, il quantitativo totale normalmente vinificato è pari :

— alla media dei quantitativi vinificati nel corso di un periodo di riferimento, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione delle varietà di viti, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da tavole e come varietà di uve da vino,

— alla media dei quantitativi vinificati nel corso delle campagne viticole dal 1974/1975 al 1979/1980, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve delle varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate alla produzione di uve secche,

— alla media, calcolata per le campagne viticole dal 1974/1975 al 1979/1980, dei quantitativi vinificati diminuiti dei quantitativi che sono stati oggetto di una distillazione diversa da quella destinata a produrre acquaviti di vino a denominazione d'origine, per quanto riguarda i vini ottenuti da uve di varietà che figurano nella classificazione, per la stessa unità amministrativa, simultaneamente come varietà di uve da vino e come varietà destinate all'elaborazione di acquavite di vino.

Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, primo trattino, il quantitativo normalmente vinificato per ettaro è pari al quantitativo stabilito

— per le unità amministrative situate in Francia e in Italia, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2078/76, per la campagna 1976/1977,

— per le unità amministrative situate in Grecia, in applicazione dello stesso articolo 5 e tenuto conto dei risultati delle campagne dal 1974/1975 al 1979/1980.

Per quanto riguarda i vini di cui al primo comma, secondo e terzo trattino, i criteri di ripartizione per ettaro o per produttore del quantitativo totale normalmente vinificato in ogni unità amministrativa saranno stabiliti prima del 15 dicembre 1982.

5. Per ogni produttore, il quantitativo totale prodotto è pari a quello risultante dalla somma dei quantitativi di vini di cui al paragrafo 1 che figurano nella dichiarazione di raccolta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 134 [1], e dei quantitativi iscritti nel registro di cui all'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1153/75 [2] ottenuti dallo stesso produttore, dopo la data di presentazione della dichiarazione di raccolta, da uve o da mosti di uve delle varietà menzionate all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 377/79, che figurano in tale dichiarazione.

6. L'organismo d'intervento competente può permettere ai produttori che hanno consegnato, entro il termine previsto dal paragrafo 1, almeno il 90 % del quantitativo di vino corrispondente al loro obbligo, di soddisfare al medesimo consegnando il quantitativo residuo prima di una data che deve essere fissata dall'autorità nazionale competente.

In tal caso :

— il prezzo d'acquisto dei quantitativi di vino residui e il prezzo dell'alcole da essi ottenuto e consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti di un importo pari alla partecipazione finanziaria del FEAOG di cui all'articolo 9,

[1] GU n. 111 del 6. 11. 1962, pag. 2604/62.
[2] GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.

— per l'alcole consegnato all'organismo d'intervento è esclusa la partecipazione finanziaria del FEAOG alle spese di tale organismo,

— per i prodotti della distillazione che non sono consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto,

— l'obbligo è considerato soddisfatto nel termine di cui al primo comma.

Articolo 3

Il prezzo d'acquisto previsto all'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 è pari a 1,51 ECU per % vol e per ettolitro.

Tale prezzo si intende per merce nuda, franco azienda del produttore.

Articolo 4

1. Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato al distillatore, in particolare del quantitativo e del titolo alcolometrico volumico effettivo, ha luogo sulla base del documento di accompagnamento rilasciato per il trasporto del vino verso la distilleria. I servizi competenti degli Stati membri verificano la corrispondenza tra le caratteristiche del vino consegnato alla distilleria e le indicazioni che figurano nel documento di accompagnamento.

Gli Stati membri possono disporre che il controllo di cui al primo comma sia effettuato per sondaggio.

2. Quando non viene compilato un documento di accompagnamento conformemente alle disposizioni comunitarie vigenti, il vino da distillare è sottoposto ad un controllo effettuato secondo modalità stabilite dagli Stati membri e da questi comunicate alla Commissione. Tali modalità devono garantire un'efficacia equivalente a quella delle modalità previste dal paragrafo 1.

Articolo 5

1. Alla consegna dei vini di cui all'articolo 2, il distillatore rilascia al produttore un attestato concernente il quantitativo e il titolo alcolometrico dei vini consegnati.

In deroga al primo comma, quando un produttore soggetto all'obbligo di cui all'articolo 40, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CEE) n. 337/79 fa distillare il vino in un altro Stato membro, il distillatore chiede all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo la distillazione di certificare, nella casella 23 del documento di accompagnamento dei prodotti da distillare, che questi sono stati presi in consegna dalla distilleria. Il distillatore trasmette al produttore copia del documento di accompagnamento, completato nel modo suddetto, nei 30 giorni successivi alla ricezione dei prodotti da distillare.

2. Al più tardi 90 giorni dopo la consegna del vino effettuata dal produttore, il distillatore versa a quest'ultimo il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 3.

Articolo 6

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 8, le operazioni di distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono aver luogo dopo il 31 agosto 1983.

2. Dalla distillazione dei vini di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera c), può essere ottenuto soltanto un prodotto avente un titolo alcolometrico pari o superiore a 92 % vol.

3. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vino distillati nel corso del mese precedente, precisando :

— il quantitativo di alcole ottenuto avente un titolo alcolometrico di 92 % vol o più,

— il quantitativo di alcole ottenuto avente un titolo alcolometrico non inferiore ad 86 % vol, ma inferiore a 92 % vol,

— il quantitativo e il titolo alcolometrico dei prodotti ottenuti aventi un titolo alcolometrico di 85 % vol o meno.

Articolo 7

1. Il distillatore :

— che non intende consegnare all'organismo d'intervento il prodotto ottenuto dalla distillazione ed avente un titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol o

— che ha ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico inferiore a 92 % vol, ma non inferiore a 86 % vol o

— che ha ottenuto un prodotto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 52 % vol, ma non superiore a 85 % vol e rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili alle acquaviti di vino,

beneficia di un aiuto.

L'importo dell'aiuto è fissato a :

— 0,88 ECU per % vol di alcole per ettolitro per il prodotto avente un titolo alcolometrico non superiore a 85 % vol né inferiore a 52 % vol e rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili alle acquaviti di vino ;

— 0,90 ECU per % vol di alcole per ettolitro per il prodotto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 86 % vol.

2. Il distillatore che intende beneficiare dell'aiuto di cui al paragrafo 1 presenta non oltre il 30 settembre 1983 una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo la distillazione, allegandovi, per i quantitativi per i quali è chiesto l'aiuto,

a) una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino che gli è stato consegnato o un riepilogo di tale documentazione ;
b) una dichiarazione, vistata da un servizio di controllo ufficiale dello Stato membro interessato, dei quantitativi
   — aventi un titolo alcolometrico pari o superiore a 86 % vol,
   — di acquaviti di vino rispondenti alle disposizioni qualitative nazionali applicabili,

ottenuti dalla distillazione.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al primo comma, lettera a), siano vistati da un servizio di controllo.

3. L'organismo d'intervento versa l'aiuto di cui al paragrafo 1 al più tardi 90 giorni dopo la presentazione della domanda e della documentazione di cui al paragrafo 2.

Il distillatore è tenuto a fornire all'organismo d'intervento, anteriormente al 1° gennaio 1984, la prova che ha versato al produttore il prezzo d'acquisto del vino nel termine previsto.

Se tale prova non è fornita nel termine di cui al secondo comma, l'aiuto versato è recuperato dall'organismo d'intervento. Tuttavia, se la prova è presentata dopo il termine previsto, ma anteriormente al 1° marzo 1984, e se il ritardo non è dovuto a negligenza grave del distillatore, l'organismo d'intervento recupera un importo pari all'80 % dell'aiuto versato.

Articolo 8

1. Il distillatore che non beneficia dell'aiuto di cui all'articolo 7 può consegnare all'organismo d'intervento il prodotto avente un titolo alcolometrico non inferiore a 92 % vol da esso ottenuto direttamente o indirettamente dalla distillazione.

La consegna all'organismo d'intervento è effettuata al più tardi il 31 agosto 1983 o, in caso di applicazione dell'articolo 2, paragrafo 6, alla data fissata dall'autorità nazionale competente.

2. Il prezzo che deve essere pagato dall'organismo d'intervento al distillatore è fissato a :

— 1,96 ECU per % vol per ettolitro per l'alcole neutro avente un titolo alcolometrico non inferiore a 96 % vol,
— 1,91 ECU per % vol per ettolitro per l'alcole avente un titolo alcolometrico inferiore a 96 % vol ma non inferiore a 92 % vol.

Questi prezzi si intendono per merce nuda, franco deposito dell'organismo d'intervento.

3. Il prezzo è pagato dall'organismo d'intervento al distillatore al più tardi 90 giorni dopo il giorno della consegna dell'alcole.

Articolo 9

Il FEAOG, sezione garanzia, partecipa alle spese effettuate dagli organismi d'intervento per la presa in consegna dell'alcole.

L'importo della partecipazione è fissato forfettariamente a 0,95 ECU per % vol e per ettolitro di alcole preso in consegna.

Gli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applicano a detta partecipazione.

Articolo 10

1. Il vino destinato alla distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79, salvo il vino di cui all'articolo 2, paragrafo 4, primo comma, terzo trattino, del presente regolamento, può essere trasformato in vino alcolizzato dal distillatore o da un elaboratore riconosciuto diverso dal produttore.

Se la trasformazione è effettuata da un elaboratore riconosciuto, si applicano le disposizioni del presente articolo.

2. L'elaborazione del vino alcolizzato da parte dell'elaboratore riconosciuto può aver luogo soltanto nel territorio dello Stato membro nel quale si trovano le cantine del produttore e non oltre il 31 luglio 1983.

3. L'elaborazione del vino alcolizzato si effettua sotto controllo ufficiale. A tal fine :

— il documento o i documenti di accompagnamento e il registro o i registri previsti in applicazione dell'articolo 53 del regolamento (CEE) n. 337/79 devono recare l'aumento del titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol, indicando il titolo corrispondente prima e dopo l'aggiunta del distillato al vino,
— un campione del vino viene prelevato, sotto controllo di un servizio ufficiale, prima della trasformazione in vino alcolizzato, ai fini della determinazione analitica del titolo alcolometrico volumico effettivo da parte di un laboratorio ufficiale o di un laboratorio operante sotto controllo ufficiale ; due bollettini di tali analisi sono trasmessi all'elaboratore del vino alcolizzato, che ne invia uno all'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale ha luogo l'elaborazione del vino alcolizzato.

4. Gli Stati membri possono limitare i luoghi nei quali può essere effettuata l'elaborazione di vino alcolizzato, sempreché una tale limitazione sia necessaria per garantire le modalità di controllo più appropriate.

5. Alla consegna dei vini di cui all'articolo 2, l'elaboratore rilascia al produttore un attestato concernente il quantitativo e il titolo alcolometrico dei vini consegnati.

6. Al più tardi 90 giorni dopo la consegna del vino effettuata dal produttore, l'elaboratore versa a quest'ultimo il prezzo d'acquisto del vino di cui all'articolo 3.

7. L'elaboratore invia all'organismo d'intervento, al più tardi il 10 di ogni mese, una distinta dei quantitativi di vini che gli sono stati consegnati nel corso del mese precedente.

8. Per il vino trasformato in vino alcolizzato, l'elaboratore beneficia dell'aiuto di cui all'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino. L'aiuto è calcolato per ettolitro e per % vol di alcole effettivo di vino, prima della trasformazione in vino alcolizzato. Per beneficiare dell'aiuto, l'elaboratore presenta, non oltre il 30 novembre 1984, una domanda all'organismo d'intervento dello Stato membro nel cui territorio ha avuto luogo l'elaborazione, allegandovi :

a) una copia dei documenti di accompagnamento relativi al trasporto del vino per il quale è chiesto l'aiuto o un riepilogo di tale documentazione,

b) la prova che il vino alcolizzato ottenuto dal vino per il quale è chiesto l'aiuto è stato distillato.

Gli Stati membri possono esigere che le copie o il riepilogo di cui al primo comma, lettera a), siano vistati da un servizio di controllo.

9. La distillazione del vino alcolizzato può essere effettuata soltanto da un distillatore riconosciuto e non oltre il 31 ottobre 1983.

Con la distillazione del vino alcolizzato può essere ottenuta soltanto un'acquavite di vino rispondente alle disposizioni qualitative nazionali applicabili.

10. L'organismo d'intervento dello Stato membro nel quale è stato elaborato il vino alcolizzato versa l'aiuto all'elaboratore al più tardi 90 giorni dopo la presentazione della domanda e della documentazione di cui al paragrafo 8.

Articolo 11

In deroga all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 337/79, i vini contemplati dallo stesso articolo possono circolare :

— a destinazione di un ufficio doganale, per essere sottoposti alle formalità doganali di esportazione e lasciare poi il territorio doganale della Comunità,

— a destinazione degli impianti di un elaboratore riconosciuto di vini alcolizzati, per essere trasformati in vini alcolizzati.

Articolo 12

1. Ai sensi del presente regolamento, si intende per distillatore riconosciuto il distillatore che figura in un elenco stabilito dalle autorità competenti degli Stati membri.

Ai sensi del presente regolamento, si intende per elaboratore riconosciuto l'elaboratore di vino alcolizzato che figura in un elenco stabilito dalle autorità competenti degli Stati membri.

2. Il riconoscimento è revocato se il distillatore o l'elaboratore non paga al produttore il prezzo d'acquisto del vino di cui all'articolo 3. Esso può essere revocato se il distillatore o l'elaboratore non soddisfa gli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie, in particolare quelli relativi alle comunicazioni.

Articolo 13

Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione del presente regolamento, in particolare i controlli intesi ad evitare qualsiasi deviazione dei vini di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79 dalla distillazione alla quale sono destinati. A tal fine, gli Stati membri possono prevedere una vinificazione separata e l'impiego di un rivelatore.

Gli Stati membri non possono ostacolare, a causa della presenza di un rivelatore, la circolazione nel territorio di un vino da tavola destinato alla distillazione o dei prodotti ottenuti da tale vino.

Articolo 14

1. Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro il 20 di ogni mese per il mese precedente, una distinta indicante :

— i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento ai fini della distillazione di cui all'articolo 40 del regolamento (CEE) n. 337/79,

— i quantitativi di acquaviti di vino prodotti e i quantitativi di alcole in essi contenuti,

— i quantitativi di alcole prodotti aventi un titolo alcolometrico non inferiore a 86 % vol, per i quali è stato chiesto un aiuto.

2. Per l'alcole preso in consegna dai rispettivi organismi d'intervento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 1° ottobre 1982 per la campagna viticola 1981/1982, i prezzi di vendita praticati durante tutta la campagna e le caratteristiche e i quantitativi di prodotti venduti a tali prezzi.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, non oltre il 31 marzo 1984, i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non hanno rispettato i loro obblighi, nonché le misure adottate al riguardo.

Articolo 15

La conversione in moneta nazionale degli importi di cui agli articoli 3, 7 e 8 si effettua con l'aiuto del tasso rappresentativo valido nel settore del vino il 16 dicembre 1982 ed applicabile in via anticipata a decorrere dal 1° settembre 1982.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 settembre 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione